

## Fondo perduto, i primi chiarimenti con la circolare 15/E/2020

---

### Sommario

1. Fondo perduto anche a forfettari e società tra professionisti
2. Fondo perduto, la circolare non scioglie il nodo dello «zero con zero»
3. Fondo perduto, nel calcolo del fatturato non si considera l'Iva
4. Il paradosso delle Stp: prevale il tipo di reddito dichiarato

### 1. Fondo perduto anche a forfettari e società tra professionisti

*(Norme&Tributi Plus Fisco del 13 giugno 2020, di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo)*

Tutto pronto per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del DL 34/2020 e destinato a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi penalizzati dalle misure restrittive introdotte per il del Covid-19. È stata infatti pubblicata sabato 13 giugno la circolare 15/E/2020 con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per poter beneficiare del contributo introdotto dal decreto rilancio. La circolare completa il quadro del beneficio insieme al provvedimento 230439/2020, al modello corredato da specifiche istruzioni per la richiesta del contributo e a una guida operativa emessa dall'Agenzia stessa.

È quindi utile ripercorrere alcuni tratti fondamentali dell'agevolazione corredati dai chiarimenti emersi nei citati documenti ufficiali predisposti dell'Agenzia.

#### I ricavi

Il contributo è destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e alle imprese agricole, titolari di partita Iva, con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019. Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo per stabilire la soglia dei ricavi è necessario far riferimento rispettivamente ai ricavi dell'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) e ai compensi dell'articolo 54, comma 1, del Tuir.

Nella circolare 15/E l'Agenzia ha chiarito che l'accesso al contributo è ammesso anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa, alle Stp (nel rispetto delle condizioni contenute nel documento di prassi) e ai soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge 190/2014. Estensione anche a chi esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Al tal riguardo, l'Agenzia ha individuato per ogni modello dichiarativo e per ogni regime contabile i campi di riferimento della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019 all'interno dei quali recuperare i ricavi utili a verificare la soglia d'ingresso al beneficio. Nella circolare è stato precisato che per i soggetti che determinano il reddito con il metodo catastale il limite dei ricavi si verifica utilizzando i ricavi derivanti dalle scritture contabili del periodo d'imposta 2019 e, in assenza di scritture contabili, il volume d'affari del medesimo periodo d'imposta così come specificato dall'articolo 20 del Dpr 633/1972.

### **Il fatturato**

Per determinare la differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il corrispondente valore del mese di aprile 2019 va tenuto conto:

- di tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
- delle note di variazione, aventi data di emissione aprile;
- delle cessioni dei beni ammortizzabili;
- per gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate dell'importo totale dei corrispettivi, al netto dell'Iva, delle operazioni effettuate nel mese di aprile sia per i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
- per i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
- per gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, anche dell'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile;
- nel caso dell'erede che ha proseguito l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell'erede.

La circolare 15/E in relazione al momento di effettuazione delle operazioni conferma quanto chiarito nella circolare 9/E del 2020 attraverso le risposte ai quesiti n. 2.2.5. (verifica delle condizioni del calo del fatturato) e n. 2.2.6. (verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente).

In sostanza, quindi, la data da considerare è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate ed i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (campo 2.1.1.3 in caso di fattura elettronica) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei Ddt o dei documenti equivalenti richiamati in fattura (campo 2.1.8.2 in caso di fattura elettronica).

### **Le operazioni straordinarie**

Ampio spazio viene dato anche alle operazioni straordinarie perfezionate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 per le quali occorre considerare gli effetti della riorganizzazione aziendale sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia dei ricavi rilevanti sia con riferimento al calcolo della riduzione del fatturato.

Ad esempio, nel caso di una fusione per in per incorporazione effettuata a marzo 2020, la riduzione del fatturato va conteggiata confrontando il fatturato di aprile 2020 dell'incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile 2019. La stessa logica va applicata anche per la soglia massima dei ricavi per la quale quindi rilevano i dati aggregati dei soggetti partecipanti alla fusione.

### **Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito**

Oltre ad aver ribadito l'irrelevanza fiscale del contributo e, quindi, la detassazione dello stesso ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e il non assoggettamento alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2, del Dpr 600/1973 (ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici), ha segnalato il corretto comportamento contabile da adottare in bilancio per la contabilizzazione del contributo. In particolare, ha specificato che la somma ricevuta costituisce un contributo in conto esercizio che, rappresentando un'integrazione ai mancati ricavi per via del Covid-19, va contabilizzata nella voce A5 del conto economico secondo le indicazioni dell'Oic 12.

### **Le tempistiche**

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Se il soggetto richiedente è un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Entro lo stesso termine in caso di errori è possibile presentare una nuova istanza. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente. L'Agenzia ha comunque specificato che il contribuente ha un periodo di tempo limitato per poter sostituire un'istanza errata.

### **L'erogazione del contributo**

Il contributo è accreditato direttamente sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda. Il conto deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza viene scartata.

Nel portale «Fatture e corrispettivi», il richiedente e l'eventuale intermediario delegato possono accedere all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

### **I controlli e la restituzione del contributo**

Qualora in seguito ai controlli effettuati emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo con applicazione degli interessi e delle sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97. Nei casi più gravi o di false dichiarazioni è inoltre prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni in base all'articolo 316-ter del

codice penale.

Nulla vieta che il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso. Questa modalità di regolarizzazione, ha precisato la circolare 15/E, vale se l'istanza di rinuncia viene presentata dopo che il contribuente ha già ricevuto l'accredito del contributo sul conto corrente. In caso contrario, non si applica alcuna sanzione e non è quindi nemmeno necessario utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

## **2. Fondo perduto, la circolare non scioglie il nodo dello «zero con zero»**

*(Norme&Tributi Plus Fisco del 14 giugno 2020, di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi)*

Resta irrisolto il nodo dei potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto che non hanno fatturato nulla né ad aprile 2020, né ad aprile 2019. Il paragrafo 3 della circolare della circolare n. 15/E delle Entrate in tema di contributo (articolo 25 del DL 34/2020) si occupa delle modalità di calcolo.

### **Contributo minimo per le nuove attività**

Viene precisato in un passaggio che nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di coloro che hanno avviato l'attività nel mese di maggio 2019), il legislatore nel comma 6 ha previsto che il contributo qui in esame stesso spetta, in ogni caso, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell'ambito applicativo della disposizione normativa sulla base di quanto previsto nei citati commi 3 e 4).

### **Il confronto «zero con zero»**

Un problema molto diffuso (e trasversale nell'ambito dei benefici previsti dal DL Rilancio) riguarda i soggetti che, non avendo alcun dato relativo a fatturato e corrispettivi nell'aprile 2020 e nel corrispondente mese del 2019, non possono, ovviamente, riscontrare alcun calo, come, invece, previsto dal comma 4 dell'articolo 25 che condiziona l'accesso al bonus alla constatazione che fatturato e corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori di almeno due terzi rispetto al corrispondente ammontare del mese di aprile 2019.

Se i dati 2020 e 2019 sono zero contro zero il contributo a fondo perduto (e gli altri bonus vincolati al riscontro di cali tra dato 2020 e dato 2019) compete o no? E se sì in misura fissa?

Purtroppo anche la circolare 15/E non risolve definitivamente il problema. L'inciso «mancanza di dati da confrontare» sembra andare verso una soluzione positiva ma poi l'esempio evocato, e soprattutto il riferimento alla necessità che siano rispettate tutte le condizioni previste dal comma 4, spengono gli entusiasmi e ripropongono lo stesso problema.

Peccato. Perché a poche ore dall'apertura dei canali telematici per la presentazione delle istanze sarebbe stato apprezzabile se il problema fosse stato risolto senza equivoci. Anche perché, trattandosi di un numero probabilmente non elevatissimo di soggetti interessati e di un contributo comunque eventualmente dovuto nella misura minima, anche gli effetti sulle casse erariali di una soluzione positiva, riteniamo non sarebbero particolarmente pesanti.

### **3. Fondo perduto, nel calcolo del fatturato non si considera l'Iva**

*(Norme&Tributi Plus Fisco del 15 giugno 2020, di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni)*

*Le operazioni si considerano al netto dell'Iva, tranne nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi (Dm 24 febbraio 1973); si tratta di commercianti al minuto di generali alimentari e le farmacie che possono registrare i corrispettivi cumulativamente senza distinzione di aliquote.*

Fatturato e corrispettivi, ai fini della verifica per accedere al contributo a fondo perduto, si considerano senza Iva, tranne per i soggetti che operano la ventilazione dei contributi. La conferma nella circolare 15/E/2020. Dal pomeriggio di lunedì 15 giugno peraltro il portale dell'agenzia delle Entrate ha iniziato a ricevere le domande.

#### **I requisiti**

Per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio, è necessario, oltre a non aver superato la soglia di cinque milioni di ricavi nel 2019, che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019. L'ammontare del fatturato è il dato più importante contenuto nella domanda di contributo ed è l'unico che richiede attenzione.

Sul punto, l'agenzia delle Entrate, ha chiarito che occorre far riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di aprile, vale a dire quelle che hanno partecipato alla liquidazione periodica.

In pratica, devono essere considerate tutte le fatture immediate che hanno data di aprile e quelle differite il cui Ddt sia stato emesso in aprile (mentre la fattura potrebbe essere stata anche emessa in maggio). Con lo stesso principio devono essere escluse le fatture emesse entro il 15 aprile, ma relative ad operazioni effettuate nel mese di marzo.

#### **Il conteggio**

La circolare conferma che concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili ed è logico in quanto concorrono a formare l'Iva periodica a debito. L'Agenzia ad anche le istruzioni modello dimenticano i passaggi interni per le attività separate ex articolo 36 del Dpr 633/72. Queste operazioni come le cessioni di beni ammortizzabili non concorrono a formare il volume d'affari ma ancorché si tratti di un fatturato figurativo appare difficile escluderle.

Per semplificare le aziende vorrebbero anche considerare le operazioni fatturate e registrate, ancorché non rilevanti ai fini dell'Iva, come quelle all'articolo 15 del Dpr 633/72. L'agenzia delle Entrate non le considera facendo riferimento alle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile. Ove queste operazioni fatturate venissero considerate occorre come minimo agire coerentemente per i mesi di aprile 2019 e 2020.

### **Operazioni al netto dell'Iva**

Le operazioni si considerano al netto dell'Iva, tranne nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi (Dm 24 febbraio 1973); si tratta di commercianti al minuto di generali alimentari e le farmacie che possono registrare i corrispettivi cumulativamente senza distinzione di aliquote.

Questi soggetti devono applicare la stessa regola sia con riferimento alle operazioni registrate nel mese di aprile 2019 che 2020. La circolare conferma l'adozione degli importi ad Iva compresa anche per i contribuenti che operano nel regime del margine, mentre non riproduce l'analogo metodo come invece è precisato nelle istruzioni al modello per le agenzie di viaggio.

Con riferimento al volume dei ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del decreto che non deve eccedere la soglia di 5 milioni di euro, al fine della corretta individuazione della soglia invalicabile, nella circolare è riportata una tabella con indicazione del campo del modello di dichiarazione dei redditi che deve essere considerato per la verifica dell'importo; ad esempio, una società di persone in contabilità ordinaria dovrà considerare l'ammontare riportato nel rigo RS116, se in contabilità ordinaria, oppure il rigo RG2, colonna 2 per i semplificati.

## **4. Il paradosso delle Stp: prevale il tipo di reddito dichiarato**

*(Norme&Tributi Plus Fisco del 15 giugno 2020, di Federica Micardi)*

*La querelle sulla natura delle Stp non è cosa di oggi, da sempre l'agenzia delle Entrate le ha considerate imprese, e ora, per essere coerente, ha deciso di includerle espressamente tra i soggetti beneficiari del fondo perduto (circolare 15/E).*

Professionisti no, società tra professionisti sì. A quanto pare è la tipologia di reddito dichiarato, e non tanto l'attività che vi sta dietro, a stabilire chi può ottenere il contributo a fondo perduto.

### **Questione ricorrente**

La querelle sulla natura delle Stp non è cosa di oggi, da sempre l'agenzia delle Entrate le ha considerate imprese, e ora, per essere coerente, ha deciso di includerle espressamente tra i soggetti beneficiari del fondo perduto (circolare 15/E).

Va detto che i numeri sono esigui questa "apertura" non ha un impatto dirompente, anche se potrebbe portarsi dietro le società di ingegneria e le Sta, società tra avvocati. Meno certa è l'estensione agli studi

associati. Perché se a fare la differenza è la tipologia di reddito allora le associazioni tra professionisti sarebbero escluse, perché dichiarano un reddito professionale, anche se l'attività svolta è la stessa delle Stp.

Le società di ingegneria producono reddito d'impresa, sono registrate - ma non iscritte - ad Inarcassa a cui versano il solo contributo integrativo. Loro possono accedere al fondo perduto? Il fatto che l'agenzia non le citi espressamente fa sorgere qualche dubbio.

### **Gli altri casi**

Per le Società tra avvocati il discorso si complica ulteriormente perché il regolamento previdenziale delle Sta è in attesa dell'approvazione ministeriale. Al momento le Sta non sono né iscritte né registrate presso Cassa Forense, la bozza del regolamento però prevede che si debbano iscrivere per versare il contributo integrativo ma non il contributo soggettivo (una società non matura il diritto alla pensione).

L'apertura delle Entrate alle Stp genera altri dubbi legati ai soci. Se il socio professionista ha chiesto e ottenuto i 600 euro a marzo e ad aprile la Stp di cui è socio può fare richiesta del contributo a fondo perduto oppure no? La norma non prevede l'incompatibilità tra i due interventi, anche perché esclude espressamente i professionisti iscritti alle Casse di previdenza a prescindere dall'aver ottenuto o meno il bonus.

Il problema non si pone nel caso in cui il professionista socio non abbia chiesto i 600 euro perché superava i limiti di reddito previsti (35mila euro o entro i 50mila euro con un calo del 33 per cento) in questo caso la Stp di cui è socio accede senza dubbio al fondo perduto.

Prevedere una netta distinzione tra attività d'impresa e attività professionale, oltre a creare difficoltà interpretative, ci sta allontanando dalla Ue. Questa diatriba è stata risolta da anni dall'Unione europea (Raccomandazione CE 361/2003), che definisce impresa «qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica».